

***REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE
DELLO STATO DI INDIGENZA
AI FINI DELLA ESENZIONE
TICKET SANITARIO.***

1 - Lo status di indigenza ai fini dell'esenzione Tickets sanitari di cui alla legge 29.12.90 n. 407 è riconosciuto a tutti i cittadini residenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico.

2 - Non saranno considerati indigenti coloro che:

- a) non saranno considerati indigenti coloro che possiedono un reddito complessivo riferito al nucleo familiare di convivenza (considerando come tale il minimo pensionistico erogato dall'I.N.P.S.), maggiorato di Lire 300.000= annue per ciascun componente il nucleo considerato a carico. Per i richiedenti l'esenzione in oggetto, locatari dell'appartamento di abitazione, la cifra corrisposta a titolo d'affitto verrà decurtata dal reddito percepito previa oggettiva documentazione costituita dalla ricevuta del canone di locazione.
- b) posseggono un reddito minimo totale riferito al nucleo familiare di convivenza (considerando come tale il minimo pensionistico erogato dall'INPS);
- c) siano titolari di pensione di cui alla lettera b) e c) del DL 382/89;
- d) siano proprietari di beni mobili ed immobili (con esclusione dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione) il cui valore economico risulti non coerente con quanto stabilito al precedente 1° capoverso;

3 - La domanda dovrà essere presentata su appositi moduli rilasciati dal Comune, secondo lo schema già predisposto;

4 - La verifica dello status di indigenza verrà esperita tramite i collaboratori professionali di polizia municipale in collaborazione con il servizio di assistenza sociale dell'USL 29 ;

5 - Ai fini di quanto sopra la G.C. provvederà ad accogliere le relative domande pervenute, che verranno esaminate ogni trimestre. Gli elenchi degli utenti interessati costituiscono documento interno dell'Amministrazione Comunale e vengono redatti in base alle richieste presentate, da esaminare trimestralmente, previa oggettiva e documentata valutazione delle effettive condizioni di disagio economico dei richiedenti.

6 - La G. C. provvederà altresì agli atti di amministrazione necessari all'esecuzione della presente, verificando anche la possibilità di un trasferimento provvisorio fino al 31.12.1991 del servizio in questione alla locale U.S.L. n. 29;

Approvato con delibera C.C. n. 34/1991
Modificato con delibera C.C. n. 68/1991
Modificato con delibera C.C. n. 51/1993